La sanzione della nullità (totale o parziale) per violazione della normativa antitrust colpisce anche le fideiussioni specifiche che siano conformi allo schema ABI vietato - Corte di Appello di Torino, Tribunale di Matera, Tribunale di Padova

Massime Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara*

Tribunale di Matera, sentenza n. 329 del 6 luglio 2020, Est. Giuseppe Di Sabato(nullità totale)

Sebbene il provvedimento del 2.5.2005 della Banca d'Italia, al punto n. 9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla "*fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie*", che disciplina la prestazione della garanzia forita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca" (ovvero le c.d. fideiussioni *omnibus*), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la Banca d'Italia, nel censurare l'intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla "*fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie*" in generale (vedasi punto 91 del citato provvedimento n. 55 del 2.5.2005); ad ogni modo, anche a voler ritenere la censura operata dalla predetta autorità di vigilanza limitata alle sole fideiussioni *omnibus*, nulla impedisce al Giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione anch'esse poste in essere in violazione del citato articolo 2 della legge n. 287/90.

Tribunale di Padova, ordinanza del 7 giugno 2019, Est. Nicoletta Lolli (nullità totale)

Atteso che le clausole 2, 6, 8 dello schema ABI sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia sono di per sé anticoncorrenziali, è ragionevole dedurne che tale caratteristica si mantenga in relazione a qualsiasi tipo di fideiussione che riproduca il modello ABI, sia pure con il diverso titolo di "fideiussione specifica" anziché di "fideiussione omnibus".

Corte di Appello di Torino, sentenza n. 728 del 20 luglio 2020, Pres. Silva, Rel. Fonnesu

È nulla la fideiussione specifica, rilasciata a garanzia di un mutuo, se conforme allo schema ABI sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia

NDR: si rileva infine l'importanza dalla estensione della nullità *de qua* alle fideiussioni specifiche nella misura in cui, diversamente, la normativa antitrust potrebbe essere facilmente elusa dagli intermediari, i quali potrebbero, invece di richiedere una unica fideiussione *omnibus,* richiedere tante fideiussioni specifiche (contenenti le gravose clausole dello schema ABI vietato) quanti sono i rapporti da garantire.

***Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell'autore Avv. Dario Nardone.**